La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del TULPS (r.d. n. 773 del 1931) censurato, con ordinanze di rimessione del T.a.r. per la Toscana e del T.a.r. per il Friuli- Venezia Giulia, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate per uno dei reati *ivi* indicati (in particolare, per il reato di furto), senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente.

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2019, n. 109 – Pres. Lattanzi, Red. Viganò

Armi e materie esplodenti – Porto d'armi – Condanna penale per furto – Diniego – Automatismo – Questione infondata di costituzionalità.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, lett. a), *del r.d. n. 773 del 1931, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente, non trattandosi di disciplina manifestamente irragionevole e dovendosi riconoscere un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la licenza di portare armi.*

(1) I. – Con la decisione in rassegna, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità che, nel 2018, erano state sollevate dal T.a.r. per la Toscana, sezione II (con ordinanza 16 gennaio 2018, n. 56, in *Guida al dir.*, 2018, 25, 94, nonché oggetto della News US in data 31 maggio 2018, cui si rinvia per un'esaustiva ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale), e dal T.a.r. Friuli- Venezia Giulia (con ordinanze 11 giugno 2018, nn. 190 e 191), in materia di automatismo del diniego di porto d'armi.

La norma censurata dai giudici rimettenti era l'art. 43, comma 1, lett. *a)*, del r.d. n. 773 del 1931 (c.d. TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a norma del quale "*non può essere conceduta la licenza di portare armi* [...] *a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*", legandosi quindi il diniego alla condanna penale riportata dal richiedente senza alcuna possibilità, per l'amministrazione, di valutare discrezionalmente la situazione.

Le fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* erano, tutte, caratterizzate dal fatto che la condanna riportata dal richiedente (nella specie, per il reato di furto) era molto risalente nel tempo (in un caso, finanche agli anni Settanta del secolo scorso) e che, nonostante ciò, la licenza di porto di fucile era stata comunque già rilasciata in passato; inoltre, in tutti e tre i casi, i richiedenti avevano chiesto ed ottenuto la riabilitazione penale. Secondo i giudici

rimettenti, a fronte di simili situazioni, l'art. 43 perpetuerebbe gli effetti amministrativi delle condanne penali *ivi* indicate "*senza tenere in alcun modo conto della loro risalenza nel tempo, della loro concreta e attuale idoneità a sorreggere il diniego al rilascio del titolo autorizzativo richiesto* (rectius *il giudizio di pericolosità che se ne può trarre in relazione al bene giuridico oggetto di tutela) e del reale e individuale percorso di vita effettuato, nel frattempo, dai soggetti che le hanno subite*" (così le citate ordinanze del T.a.r. per il Friuli- Venezia Giulia), non apparendo, peraltro, facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non è collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente può essere posto *ex se* a base del diniego dell'autorizzazione medesima, tanto più laddove, come nel caso di specie, sia stata ottenuta la riabilitazione (in tal senso, l'ordinanza del T.a.r. per la Toscana). In definitiva, il parametro sollevato era quello del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., corollario del principio di uguaglianza; in tale prospettiva, quindi, si censurava:

a) che l'art. 43 TULPS non consente di attribuire alcun rilievo a circostanze successive alla condanna che attestino l'affidabilità dell'interessato, come il lungo tempo trascorso dalla condanna, l'avvenuta riabilitazione, o la stessa ininterrotta concessione della licenza di porto d'armi senza che si sia verificato alcun abuso da parte del suo titolare;
b) che ciò determina, irragionevolmente, un automatismo ostativo anche rispetto a fatti di reato di particolare tenuità, i quali potrebbero oggi non dare luogo ad alcuna condanna ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. (rubricato "*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*" ed introdotto nel codice penale dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015);
c) che il censurato meccanismo preclusivo dà luogo ad una disciplina irragionevolmente più severa di quella apprestata da altre disposizioni che – ad esempio in materia di concessione della patente di guida – attribuiscono effetti favorevoli alla riabilitazione intervenuta dopo la condanna.

II. – La Corte respinge le questioni sollevate, richiamando anche alcuni specifici precedenti della giurisprudenza costituzionale in materia.

Preliminarmente, occorre dar conto di due statuizioni, in rito, della Corte:

d) una delle due questioni sollevate dal T.a.r. per il Friuli- Venezia Giulia è dichiarata inammissibile "per *aberratio ictus*", in ragione del fatto che:
    d1) la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* si riferiva non ad una licenza di porto d'armi (alla quale, pacificamente, si applicano le preclusioni di cui all'art. 43 TULPS) ma alla (diversa) "*licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni*", con "*connesso ordine di immediata cessazione di tale attività, nonché di chiusura al pubblico della stessa*";

d2) tale diversa licenza, precisa la Corte, risulta "*disciplinata non già dall'art. 43 del TULPS, censurato dal rimettente, ma dall'art. 9, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)*", disposizione che richiama bensì l'art. 43 TULPS (laddove prescrive che "*... le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 dello stesso testo unico*"), ma lo richiama "*al solo fine di identificare la classe di soggetti rispetto ai quali opera la speciale preclusione posta dallo stesso art. 9*";

d3) detta preclusione, anche in considerazione della particolare attività cui si riferisce (che comporta, di regola la disponibilità di un gran numero di armi ed è pertanto connotata da elevata pericolosità), "*ha una propria ragione giustificativa, evidentemente distinta da quella che sorregge il richiamato art. 43*"; di conseguenza, la mancata censura della disposizione direttamente applicabile nel caso di specie, da parte dell'ordinanza di rimessione, rende inammissibile la questione prospettata;

e) ancora in rito, la Corte non accoglie la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di rimettere gli atti ai giudici *a quibus*, per una nuova valutazione delle questioni, pur alla luce dello *ius superveniens* costituito dall'entrata in vigore, successivamente alle ordinanze di rimessione, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*" il quale ha, tra l'altro, modificato il secondo comma dell'art. 43 TULPS; ciò, in quanto la novella, pur attenuando la rigidità della preclusione contestata dai rimettenti (in quanto introduce, adesso, un potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi, allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.), è tuttavia entrata in vigore successivamente all'adozione degli atti impugnati nei giudizi *a quibus* e pertanto, in virtù del principio *tempus regit actum*, non potrebbe trovare applicazione in dette sedi (si richiamano qui i seguenti precedenti: sentenze n. 7 del 2019, in *Foro it.*, 2019, I, 707; n. 49 del 2016, in *Giur. it.*, 2016, 2233, con nota di VIPIANA PERPETUA; n. 30 del 2016, in *Giur. cost.*, 2016, 176, con nota di DIOTALLEVI; n. 151 del 2014, in *Foro it.*, 2015, I, 1183; n. 90 del 2013, in *Foro it.*, I, 2013, 2061; ordinanza n. 76 del 2018, in *Giur. cost.*, 2018).

Nel merito, il giudizio di non fondatezza si articola lungo il seguente percorso argomentativo:

f) con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 (in *Foro it.*, 1993, I, 88), la Corte costituzionale ha sottolineato che "*il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il 'buon uso' delle armi stesse*", osservando, altresì, che "*dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti*";

g) proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, aggiunge adesso la Corte, "*deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza*", pur nell'ambito di un bilanciamento, da condursi entro il limite della non manifesta irragionevolezza, tra "*l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica*" (con richiamo, su tale dovere, alle seguenti sentenze: n. 218 del 1988, in *Le Regioni*, 1988, 829, con nota di TRAVI; n. 4 del 1977, in *Giur. cost.*, 1977; n. 31 del 1969, *ivi*, 1969; n. 2 del 1956): beni, questi ultimi, "*che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi*";

h) pur trattandosi di una disciplina particolarmente severa, quella in esame, nel fissare il rigido automatismo contestato dai giudici rimettenti, non può ritenersi manifestamente irragionevole nemmeno nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, "*dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore*";

i) resta comunque libero il legislatore, precisa in conclusione la Corte, "*di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, ad esempio attraverso previsioni – come quella introdotta con il già citato d.lgs. n. 104 del 2018, della quale i ricorrenti nei giudizi* a quibus *potranno ora avvalersi reiterando le rispettive domande*

alle questure competenti – che attenuino la rigidità della preclusione, allorché sia intervenuta la riabilitazione del condannato".

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

j) la giurisprudenza amministrativa, anche di recente, non ha mancato di pronunciarsi in modo alternativo rispetto all'orientamento più tradizionale e rigoroso (che attribuisce alle condanne per le tipologie di reato menzionate dall'art. 43 TULPS rilievo automaticamente ostativo al rilascio della licenza di porto d'armi), affermando, ad esempio, che "*in alcuni casi peculiari, il principio di ragionevolezza comporta che debba essere privilegiata un'interpretazione teleologica della norma conforme ai principi costituzionali e che, quindi, l'Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi, non possa non tener conto anche della sussistenza di altri elementi, che denotano favorevolmente la personalità dell'interessato alla licenza di polizia con carattere di attualità* [...]. *Ciò comporta che la preclusione prevista dall'art 43 TULPS per il possesso di armi e munizioni in capo ai soggetti, che abbiano subito le indicate tipologie di condanne (nel caso di specie si trattava di un furto commesso nel 1974 e punito, con le attenuanti generiche, con 20 giorni di reclusione), non possa essere automatica, ove ragionevolmente altri elementi attuali della personalità dell'interessato, quale il lungo tempo intercorso rispetto all'epoca del commesso reato senza la commissione di ulteriori illeciti penali (corroborato nelle sue positive implicazioni dalla intervenuta riabilitazione), depongano per lo stabile ripristino in capo al soggetto medesimo delle richieste condizioni di affidabilità nel possesso di armi in corrispondenza ad una rinnovata e consolidata integrazione nel sano contesto socio economico in presenza di indizi univoci e concordanti in tale senso*" (così Cons. Stato, sezione III, sentenza 17 novembre 2017, n. 5313);

k) tale filone, comunque minoritario, ha tratto nuova linfa dalla già ricordata novella del 2018 (che ha modificato, come visto, l'art. 43, comma 2, del TULPS, nel senso che, oggi, "*la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione…*"), affermandosi che, "*sebbene la norma, così novellata, trovi applicazione a decorrere dal 14 settembre 2018* [...], *da essa nondimeno possono ricavarsi utili spunti ai fini della corretta interpretazione della disposizione previgente*", posto che con essa il legislatore "*ha inteso conformare la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza*", attribuendo all'amministrazione "*il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità dell'interessato, in relazione all'uso delle armi, che muova sì dalla condanna, ma abbracci l'intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (ovvero,*

esemplificativamente, la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna, la condotta successivamente tenuta dall'interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi, tanto più laddove l'Amministrazione, dopo la condanna, abbia comunque proceduto al rinnovo del titolo di polizia)"; si è pertanto concluso, in tale prospettiva, che "*non vi è dubbio che i principi di ragionevolezza che sono alla base del menzionato mutamento legislativo non possono non permeare anche l'interpretazione della disciplina previgente* [...] *in quanto trascendenti il formale recepimento fattone dal legislatore ed ancorati anche a direttive di carattere costituzionale (non ultima quella di cui all'art. 97 Cost., dovendo ritenersi che il principio di buon andamento sia meglio attuato laddove i provvedimenti dell'Amministrazione, tanto più se di ordine inibitorio, costituiscano il frutto di una attenta valutazione, caso per caso, dei relativi presupposti legittimanti)*" (così, da ultimo, Cons. Stato, sezione III, sentenza 29 marzo 2019, n. 2097);

l) ancora, nel senso di prediligere un'interpretazione delle norme che faccia salva la possibilità, per l'amministrazione, di valutare l'evoluzione della situazione afferente al richiedente, pur se già condannato per uno dei reati individuati come ostativi dalla legge, può ricordarsi il recente orientamento della III Sezione del Consiglio di Stato con riguardo alla norma di cui all'art. 43, comma 1, lett. *c)*, del TULPS (che prescrive il diniego della licenza di porto d'armi "*a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi*"): secondo tale orientamento, la formulazione letterale della norma "*induce a ritenere che l'intervenuta amnistia, nell'ipotesi di condanna per quest'ultima tipologia di reato, elida il carattere automaticamente ostativo del pregiudizio penale*", e quindi, secondo il brocardo *ubi lex dicuit voluit, ubi noluit tacuit*, deve ritenersi che "*il legislatore, nell'escludere la portata estintiva dell'amnistia in relazione all'effetto ostativo connesso al reato di diserzione in tempo di guerra, ha implicitamente riconosciuto che essa si esplica con riferimento al reato di porto abusivo di armi, oggetto della condanna riportata dall'appellante, per il quale non è testualmente affermata analoga limitazione*", con la conseguenza che, in tale ipotesi, si riespande il potere valutativo-discrezionale dell'amministrazione (così Cons. Stato, sezione III, sentenza 8 marzo 2019, n. 1602);

m) per l'orientamento secondo il quale "*l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità 'per tenuità del fatto' ai sensi dell'art. 131 bis del codice*

penale, nel caso di commissione di un reato di per sé 'ostativo' al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi" cfr., di recente, Cons. Stato, sezione III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 5740, che richiama altri precedenti, in termini, del 2016 (in particolare, la sentenza 18 maggio 2016, n. 2019, in *Foro it.*, 2016, III , 506, con nota di PALMIERI);

n) per pronunce che, di recente, hanno invece ribadito il più tradizionale e rigoroso orientamento che predica l'automatica ostatività delle condanne previste dall'art. 43, comma 1, TULPS ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi, a nulla rilevando la riabilitazione ottenuta dal condannato, cfr., ad esempio, Cons. Stato, sezione III, sentenza 7 giugno 2018, n. 3435 (in *Diritto & Giustizia*, 2018), nonché, della medesima sezione, la sentenza 27 febbraio 2018, n. 1208 (secondo cui "*Con riferimento a tali casi, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il provvedimento con cui viene negato il rilascio o il rinnovo della relativa licenza può essere motivato con esclusivo riferimento alla disposizione normativa che regola la fattispecie e alla sentenza di condanna a carico del richiedente, poiché la valutazione di inaffidabilità è stata compiuta a monte dal legislatore e il rigetto dell'istanza si configura quale atto vincolato*") e la sentenza 10 gennaio 2018, n. 91 (in cui si legge che "*l'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato alla pena della reclusione per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma, anche nel caso in cui il soggetto richiedente abbia ottenuto la riabilitazione*");

o) quanto, invece, alla valutazione discrezionale dell'amministrazione ai sensi della (diversa) norma di cui all'art. 39, comma 1, TULPS (che dispone che "*Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne*"), la giurisprudenza dominate reputa di per sé ragionevole, e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità, la scelta dell'amministrazione di non rilasciare una licenza di porto d'armi (o di vietare la detenzione di armi e munizioni) nei confronti di chi abbia formulato minacce (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 agosto 2016, n. 3687; sez. III, 10 agosto 2016, n. 3515; sez. III, 5 luglio 2016, n. 2990; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727, in *Diritto & Giustizia* 2016, 4 maggio, con nota di M. BOMBI) e, a maggior ragione, nei confronti di chi, oltre alle minacce, sia stato querelato o denunciato per fattispecie configuranti reato (non occorrendo, peraltro, che i fatti valutati dall'Amministrazione abbiano dato luogo a condanne penali o che abbiano una specifica attinenza all'uso delle armi), in modo da prevenire che la situazione possa degenerare (sez. III, sentenze 26 ottobre 2016, n. 4505, e 10 agosto 2016, n.

3603, quest'ultima in *Foro it.*, 2016, III , 505, con nota di PALMIERI; da ultimo, cfr. anche sentenza 25 gennaio 2019, n. 664);

p) analogamente, quanto al potere discrezionale attribuito dall'art. 43, comma 2, del TULPS (secondo cui, pur prima della novella del 2018, l'amministrazione può comunque ricusare la licenza di porto d'armi "*a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi*"), la giurisprudenza dominante afferma che tale norma consente all'autorità di valutare fatti e comportamenti dell'interessato, "*pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato*": cfr., in tal senso, Cons. Stato, sezione III, sentenze 3 agosto 2016, n. 3516, 1° agosto 2014, n. 4121, e 12 giugno 2014, n. 2987; sull'onere della prova circa la buona condotta si veda Corte cost., sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 che ha dichiarato "*in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta*";

q) sull'interpretazione del concetto di "*affidamento di non abusare delle armi*", di cui all'art. 43, comma 2, del TULPS, per l'ipotesi in cui il titolare della licenza abbia utilizzato l'arma in modo non adeguatamente prudente, cfr. la seguente casistica giurisprudenziale:

   q1) T.a.r. per il Piemonte, sezione I, sentenza 18 luglio 2018, n. 893 (in *Foro it.*, 2018, III, 523), secondo cui "*È legittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti di chi, nel corso di una battuta di caccia, abbia lasciato partire accidentalmente dall'arma, carica e non posta in sicura, un colpo che ha provocato il ferimento di una persona*";

   q2) T.a.r. per la Sicilia, sez. I, sentenza 12 febbraio 2018, n 367, secondo cui "*compito dell'Autorità di P.S. non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità; sicché, una volta attinta una persona umana con un'arma da fuoco, sia pure accidentalmente, non appare affatto irragionevole o arbitrario ritenere che l'affidabilità del titolare della licenza di porto d'armi sia perciò stesso compromessa - essendo necessaria la completa sicurezza circa il buon uso delle armi - non potendo certo pretendersi che il relativo giudizio dell'Amministrazione debba essere condizionato dalla necessaria esistenza di un comportamento recidivo dell'interessato, o dalla gravità o levità delle lesioni riportate dalla persona offesa, o dalle concrete circostanze del verificarsi dell'evento*";

q3) Cons. Stato, sezione I, parere n. 506 dell'11 febbraio 2014, secondo cui "*È legittimamente disposta la revoca della licenza del porto di fucile da caccia, qualora il suo titolare abbia commesso il delitto di lesioni personali colpose, per aver colpito un compagno durante una battuta di caccia, anche se la persona offesa non ha proposto querela*";

q4) Cons. Stato, sezione VI, 6 aprile 2010, n. 1925 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2010, 860, solo massima), secondo cui "*La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell'arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne anche mediante un impiego non adeguatamente prudente dell'arma; ciò implica che,* in subiecta materia*, il provvedimento a contenuto negativo, pur dovendo essere congruamente motivato in ordine alle ragioni ostative al rilascio o alla permanenza del titolo, resta pur sempre astretto ad un giudizio prognostico circa il non corretto uso delle armi che possa farne il titolare della licenza, giudizio che supera indenne il sindacato giurisdizionale quante volte lo stesso sia fondato su concreti elementi dalla indubitabile valenza indiziaria*".